



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore DE LILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008**

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289,  
in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale  
come accompagnatori dei ciechi civili

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), stabilisce la possibilità di utilizzare i volontari del servizio civile nazionale, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta, che svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.

Tale previsione non stabilisce in capo all'amministrazione alcun obbligo di impegnare i volontari del servizio civile nello svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, ma prevede semplicemente la possibilità per i volontari stessi di essere impiegati in tali specifiche attività.

In attuazione dell'articolo 40 della citata legge n. 289 del 2002, ogni anno viene emanato un provvedimento ministeriale che stabilisce la quota di volontari del servizio civile assegnati al servizio di accompagnamento ai ciechi civili. Tale quota dunque varia di anno in anno creando una situazione di

disagio ed incertezza per i soggetti che beneficiano di tale diritto.

Inoltre il dover ricorrere ogni anno a normative amministrative comporta notevoli difficoltà anche per gli enti accreditati e per lo stesso Ufficio nazionale per il servizio civile.

Il presente disegno di legge intende porre rimedio a tale situazione di incertezza, fissando, in una norma di legge, una aliquota annuale del contingente dei volontari assegnati al servizio civile non inferiore al 4 per cento.

Il tal modo la norma di cui all'articolo 40 della citata legge n. 289 del 2002 sarà meglio applicabile in favore di un numero di non vedenti prefissato per legge proporzionalmente al contingente annuo.

Infine il disegno di legge in esame prevede che, qualora la percentuale del 4 per cento del contingente dei volontari del servizio civile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di accompagnamento, il numero dei volontari da impiegare in ciascuno dei progetti sia proporzionalmente ridotto, in modo da evitare possibili conflitti tra enti accreditati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il numero dei volontari del servizio civile nazionale da impiegare nel servizio di cui al comma 1 non può essere inferiore al 4 per cento del contingente determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

1-*ter*. Qualora il numero dei volontari di cui al comma 1-*bis* non sia sufficiente a soddisfare le richieste di accompagnamento dei ciechi civili di cui al comma 1, il numero dei volontari da impiegare in ciascuno dei progetti indicati nelle citate richieste è proporzionalmente ridotto».

